

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/Cf (2005/2006)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Alessandro PAJNO	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece,

nella riunione, tenuta in Roma il 22 marzo 2006, ha adottato le decisioni, i cui dispositivi, qui di seguito si trascrivono:

**1. PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, LETT. a),
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE
D'APPELLO FEDERALE IN ORDINE A DECISIONI DISCORDI ED
INCONCILIABILI ADOTTATE DA ORGANI DISCIPLINARI IN TEMA DI
ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

La Corte Federale, esprime il parere interpretativo che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell'art. 17, comma 6, Codice Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni.

**2. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 30, COMMA 9,
DELLO STATUTO FEDERALE ED ART. 19, COMMA 1, DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI TESSERATI**

La Corte Federale,

-vista la richiesta formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione del Sig. Andrea Costa, già associato A.I.A.;

-visto l'art. 19 C.G.S.;

esprime **parere sfavorevole** in quanto la fattispecie non rientra tra quelle di cui all'art. 19 Codice Giustizia Sportiva.

3. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI

La Corte Federale, dopo l'illustrazione da parte dei relatori, ha formulato, in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, i pareri di competenza così come di seguito riportati:

calciatori

(istanza reiterata)

Gennaro Illiano

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

* * *

Armando Sanfratello

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

* * *

Fiorello Tocci, Ivan Russo

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio

* * *

tecnici

(istanza reiterata)

Alfonso Lamberti

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale de Lise

Publicato in Roma il 23 marzo 2006

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro